



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MANTOVA
- SEZIONE PRIMA -

nella persona del Giudice Unico Dott. Mauro BERNARDI

ha pronunciato la seguente
SENTENZA
C.A.S.O. .it
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 476/2002 R.G.
promossa da:

CONCLUSIONI

Il procuratore dell'attore chiede e conclude:

Il procuratore del convenuto chiede e conclude:



Fatto e diritto

Con atto di citazione notificato in data 4-2-2002 S. G. sosteneva a) che il 19 luglio 1997 era deceduta in M., senza avere fatto testamento, la madre P. A., lasciando eredi i due figli G. e M.; b) che mentre il patrimonio immobiliare era stato diviso consensualmente a metà fra i due eredi, erano rimasti in proprietà indivisa i beni mobili costituenti gli arredi e le suppellettili appartenenti alla *de cuius*: chiedeva quindi, dopo avere

analiticamente elencato i cespiti oggetto del patrimonio ereditario, che si procedesse alla loro divisione ed alla assegnazione di una quota pari alla metà con la condanna di S. M. a consegnare la parte di competenza dell'istante.

Si costituiva S. M. il quale, pur concordando circa necessità di dividere i beni mobili ereditari, deduceva c) che, nell'ambito delle operazioni divisionali, si doveva tenere conto -i della collazione della somma di £ 80.000.00 oltre accessori in quanto somma ricevuta in donazione dall'attore (nel periodo dal 1994 al 1997 per effetto di erogazioni mensili), nonché -ii di quella ulteriore corrispondente a interessi e rivalutazione sull'importo di £ 231.000.000 (pari ad € 119.301,54) in relazione ad un prestito infruttifero ricevuto erogato dalla madre all'attore nell'ottobre del 1996 restituito solo alcuni mesi dopo il decesso della prima; d) che l'attore aveva trattenuto -iii il ricavato della vendita di un'auto VW Golf (pari ad € 2.065,83), -iiii un tenda del valore di € 516,46 ed infine -iiiiii il residuo di un conto corrente bancario



dei genitori pari ad € 529,21 utilità tutte facenti parte del compendio ereditario. La difesa del convenuto contestava inoltre l'elenco dei cespiti mobiliari da dividere come effettuata dall'attore e ne predisponeva uno parzialmente diverso: chiedeva quindi procedersi alla divisione del patrimonio tenendosi conto dell'obbligo da parte dell'attore dell'obbligo di collazione dei valori indicati ai punti c) e d).

Esperita l'istruttoria orale e disposta c.t.u., affidata al geom. E.

M., la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate.

In primo luogo occorre rilevare che parte convenuta in sede di precisazione delle conclusioni ha chiesto per la prima volta che venga dichiarata la nullità delle donazioni, effettuate in favore dell'attore, delle somme di £ 80.000.000 e degli interessi sull'importo di £ 231.000.000 di cui *supra* ai punti c) -i e -ii: tale domanda deve ritenersi inammissibile in quanto del tutto nuova per *petitum* e *causa petendi* rispetto a quella di collazione originariamente formulata e dedotta tardivamente (cfr. Cass. 25-1-1960 n. 74).

Occorre quindi esaminare se gli importi in questione debbano essere considerati quali donazioni e se siano suscettibili di collazione ai sensi degli artt. 724 e segg. c.c..

Con riguardo alla somma di £ 80.000.000 mentre è pacifico che l'importo non è stato rimborsato e che l'attore non ha corrisposto interessi sicché deve ritenersi che l'attribuzione sia avvenuta a



titolo gratuito, si deve in primo luogo escludere che si tratti di donazione remuneratoria atteso che tale figura è caratterizzata dalla attribuzione gratuita compiuta spontaneamente e nella consapevolezza di non dover adempiere alcun obbligo giuridico, morale, sociale per compensare i servizi resi dal donatario (cfr. Cass. 3-3-2009 n. 5119; Cass. 24-10-2002 n. 14981; Cass. 22-2-1995 n. 1989) laddove siffatte circostanze (e in particolare i servizi resi dal donatario) non risultano in alcun modo provati ed

anzi, ove si accolga la spiegazione fornita dall'attore secondo cui l'erogazione sarebbe avvenuta per riequilibrare una situazione di grave disparità che aveva avvantaggiato il figlio M., verrebbe meno il carattere remuneratorio della dazione giustificata invece da ragioni di ordine morale (cfr. in proposito Cass. 7-7-2004 n.

12477 secondo cui le elargizioni di denaro a titolo di liberalità in favore del figlio sono assoggettate alla disciplina della collazione, non rilevando in contrario il soggettivo convincimento del "de cuius" di rispondere esse ad un obbligo morale); va peraltro aggiunto che la donazione remuneratoria costituisce una donazione vera e propria ed è quindi, salve le specifiche eccezioni previste dalla legge (v. artt. 437, 797 n. 3 e 805 c.c.), assoggettata alla disciplina prevista per tale figura (così in tema di forma -v. Cass. 10-4-1999 n. 3499; Cass. 17-3-1981 n. 1545- o di azione di riduzione: v. Cass. 24-7-2008 n. 20387; Cass. 1-12-1993 n. 11873) conseguendone che essa deve ritenersi soggetta a collazione.



Deve inoltre essere escluso che l'elargizione del denaro in questione possa farsi rientrare nell'ambito di previsione di cui all'art. 770 II co. c.c.: premesso che la qualificazione giuridica di un'elargizione come liberalità effettuata in conformità agli usi ex art. 770 co. II c.c., deve risultare non solo dal rapporto con la potenzialità economica del donante ma anche in relazione alle condizioni sociali in cui si svolge la sua vita di relazione, oltre che dal concreto accertamento dell'*animus solvendi* consistente

nell'equivalenza economica tra servizi resi e liberalità ed, infine, dall'effettiva corrispondenza agli usi, intesi come costumi sociali e familiari (cfr. Cass. 18-6-2008 n. 16550), va osservato, da un lato, che l'attribuzione dell'importo appare comunque di considerevole entità in relazione al patrimonio della defunta (che ebbe a subire un consistente depauperamento) avuto altresì riguardo al tempo in cui la stessa è avvenuta e, dall'altro, che non risulta provata l'esistenza di una consuetudine sociale o familiare per adeguarsi alla quale la dazione di denaro sarebbe stata effettuata.

Quanto poi alla richiesta, formulata dalla difesa attorea, di operatività della compensazione fra il predetto importo e quello costituente il corrispettivo per il godimento da parte di S. M. di due alloggi in M. va osservato che non è qualificabile come donazione soggetta a collazione il godimento, a titolo gratuito di un immobile concesso durante la propria vita dal "de cuius" a uno degli eredi, atteso che l'arricchimento procurato dalla



donazione non può essere identificato con il vantaggio che il comodatario trae dall'uso personale e gratuito della cosa comodata, in quanto detta utilità non costituisce il risultato finale dell'atto posto in essere dalle parti, come avviene nella donazione, bensì il contenuto tipico del comodato stesso e, a tal fine, non solo si deve escludere che venga integrata la causa della donazione (in luogo di quella del comodato) nell'ipotesi in cui il comodato sia pattuito per un periodo alquanto lungo o in relazione a beni di notevole valore, ma rileva la insussistenza dell'*animus donandi*, desumibile dalla temporaneità del godimento concesso al comodatario (cfr. Cass. 23-11-2006 n. 24866).

Da quanto precede consegue che l'importo di £ 80.000.000 (pari ad € 41.316,55) deve costituire oggetto di collazione per imputazione (non avendo inteso l'attore conferire il denaro nella massa: cfr. art. 724 c.c.) e, alla stregua del disposto di cui all'art. 751 c.c., viene in considerazione l'importo nominale del denaro donato che dalla data di apertura della successione viene a far parte della massa ereditaria costituendo un debito di valuta a carico del donatario cui si applica il principio nominalistico sicché su tale somma debbono aggiungersi gli interessi legali a far data dalla apertura della successione sino alla data della sentenza (cfr. Cass. 23-10-2008 n. 25646) che corrispondono ad € 15.766,51.

Considerazioni diverse invece debbono essere svolte con



riguardo alla concessione del mutuo senza pretesa di interessi sulla somma complessiva (messa a disposizione in due momenti) di £ 231.000.000.

Con riguardo a tale ipotesi deve ritenersi che la consegna della somma senza la richiesta di un corrispettivo rientri fra le liberalità d'uso in considerazione dello stretto rapporto parentale, del ristretto arco temporale previsto per la durata del prestito, del fatto che può ritenersi conforme al costume sociale il prestito

infruttifero di denaro da parte dei genitori ai figli ed infine in considerazione del fatto che il prestito non ha comportato una significativa rinuncia patrimoniale da parte della defunta: ne consegue che per il combinato disposto di cui agli artt. 770 II co. c.c. e 742 III co. c.c. gli interessi non percepiti dalla defunta su tale somma non sono suscettibili di collazione.

Va poi osservato che l'attore è tenuto a imputare alla propria quota la somma di € 3.111,50 atteso che non è contestato che egli si sia trattenuto il controvalore dei cespiti ereditari di cui *supra* al punto d) come risulta dal contenuto della lettera datata 2-3-2000 prodotta sub 5 dalla difesa attorea.

Alla stregua di tali premesse l'asse da dividere risulta costituito 1) dall'importo di 41.316,55; 2) dagli interessi al tasso legale su tale somma pari ad € 15.766,51; 3) dal controvalore dei beni di cui *supra* al punto d) e cioè di € 3.111,50; 4) dal valore dei beni mobili secondo l'elenco redatto dal c.t.u. geom. E. M. depositato il 27-11-2003, complessivamente stimati in € 61.045,00



dovendosi in proposito evidenziare che nessuna delle parti ha offerto prove dirimenti in ordine alla proprietà esclusiva dei cespiti contemplati nel predetto elenco: il valore totale dell'asse è quindi di € 121.229,56 conseguendone che la quota di ciascuno dei conviventi corrisponde ad € 60.614,78.

Poiché l'attore ha già prelevato dall'asse l'importo di € 60.184,56 (voci 1,2,3) e tenuto conto della varia e molteplice natura dei beni mobili facenti parte dell'asse nonché della modesta

differenza fra il valore dei mobili e l'importo che l'attore deve imputare alla propria quota, al convenuto vanno assegnati tutti i beni mobili di cui al menzionato elenco mentre all'attore spetta, a titolo di conguaglio in denaro, la differenza pari ad € 430,22; conseguentemente l'attore va condannato a restituire al convenuto tutti i beni mobili di cui al predetto elenco ancora in suo possesso.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo rimanendo definitivamente a carico di ciascuna parte nella misura della metà le spese di consulenza tecnica ed integralmente a carico di ciascuna di esse quelle di consulenza di parte.



P.Q.M.

il Tribunale di Mantova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta, così provvede:

- dichiara inammissibile la domanda di nullità delle donazioni formulata dal convenuto;

- dichiara sciolta la comunione ereditaria esistente fra le parti e concernente i beni mobili relitti da P. A.;

- dichiara che il convenuto ha diritto di trattenere per sé tutti i beni mobili di cui all'elenco redatto dal c.t.u. geom. E. M. depositato il 27-11-2003 e, conseguentemente, condanna l'attore a consegnare al convenuto quelli, in esso contemplati, attualmente ancora in suo possesso;

- condanna il convenuto a corrispondere all'attore la somma di € 430,22;

- condanna l'attore a rifondere al convenuto le spese di lite liquidandole in complessivi euro 13.024,36 di cui € 524,36 per spese, € 4.500,00 per diritti ed € 8.000,00 per onorari, oltre al rimborso forfetario delle spese ex art. 14 T.P., ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge;

- pone definitivamente a carico di ciascuna parte nella misura della metà le spese di consulenza tecnica mentre quelle di consulenza di parte rimangono integralmente a carico di ciascuna



di esse.

Così deciso in Mantova, il 18 maggio 2010.

Il Giudice
dott. Mauro BERNARDI

II CASO.it